SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 giugno 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1992.

Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche.

92A1868

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Osini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Osini (Nuoro), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Nuoro n. 457/13.1/Gab. del 25 aprile 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Osini (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Assunta Murru è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Osini (Nuoro) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 24 febbraio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 18, 22, 23 e 24 aprile 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Osini (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Assunta Murru.

Roma, 15 maggio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2611

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Sassinoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sassinoro (Benevento), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Benevento n. 662/Gab. 13.72.1 dell'11 aprile 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sassinoro (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pino Bruno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sassinoro (Benevento) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sassinoro (Benevento) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pino Bruno.

Roma, 15 maggio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Lequile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lequile (Lecce) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 286/13.1/Gab. dell'8 aprile 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lequile (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Salvatore Nuzzachi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lequile (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 4 febbraio 1922, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le tre distinte sedute del 10 e 16 marzo e 3 aprile 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lequile (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Salvatore Nuzzachi.

Roma, 15 maggio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2613

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccavivara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roccavivara (Campobasso) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Campobasso n. 743/13.3/60 Gab. del 1° aprile 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccavivara (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicolino Bonanni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed ai sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccavivara (Campobasso) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 28 gennaio 1922, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 13, 21, 23 e 28 marzo 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccavivara (Campobasso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicolino Bonanni.

Roma, 15 maggio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2614

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Lerici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lerici (La Spezia), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di La Spezia n. 440/Gab. del 23 aprile 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lerici (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Rosario Ruffo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lerici (La Spezia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da due assessori in data 18 febbraio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 15, 16 e 17 aprile 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di La Spezia ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lerici (La Spezia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Rosario Ruffo.

Roma, 15 maggio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2615

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorisole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sorisole (Bergamo), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Bergamo n. 401/13.3 Gab. dell'8 aprile 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sorisole (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio Marotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sorisole (Bergamo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 6 febbraio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente nei successivi sessanta giorni da questa data.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sorisole (Bergamo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Lucio Marotta.

Roma, 15 maggio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1992.

Sostituzione del commissario del comune di Ciminà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1992 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ciminà (Reggio Calabria) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Rosario Fusaro;

Ravvisata l'opportunità di sostituire il predetto funzionario;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il rag. Filippo Lacava è nominato commissario straordinario al comune di Ciminà (Reggio Calabria), con decorrenza 22 aprile 1992, in sostituzione del dott. Rosario Fusaro con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

92A2617

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 maggio 1992.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati così rimodulati:

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13:

esercizio finanziario 1992	L.	10.000.000.000
esercizio finanziario 1993	»	90.000.000.000
esercizio finanziario 1994	»	100.000.000.000

legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7:

esercizio finanziario 1992	L.	10.000.000.000
esercizio finanziario 1993	»	100.000.000.000
esercizio finanziario 1994	»	100.000.000.000
esercizio finanziario 1995 e successivi	»	490.000.000.000

Visto il decreto interministeriale 4 ottobre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1991;

Considerato che si rende necessario ampliare gli istitui penitenziari di Milano-Opera e di Milano-Bollate;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per la costruzione delle nuove case circondariali di Marsala, Patti e San Remo, delle nuove case circondariali con sezioni di reclusione di Perugia e delle nuove case di reclusione di Favignana e Reggio Calabria;

Considerato che occorre provvedere alla integrazione dei fondi per l'adeguamento della casa di reclusione di Padova;

Considerato che occorre provvedere alla integrazione dei fondi per la ristrutturazione della casa circondariale di Genóva;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per oneri di espropriazioni, per sentenze di tribunali, per riserve ed interessi, per esecuzione di saggi e prove delle strutture, per i seguenti istituti: Foggia c.c., Teramo c.c., Trani c.c., Sulmona c.c. c.r., Ancona c.c., nonché per la realizzazione dello svincolo stradale dell'istituto di Paola c.c.;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 12 febbraio 1992;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa:

Decreta:

È inscrito nel programma di edilizia penitenziaria l'ampliamento degli istituti di Milano-Opera e di Milano-Bollate.

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

San Remo c.c.	L.	9.500.000.000
Genova c.c.	»	40.500.000.000
Marsala c.c.	»	33.800.000.000
Patti c.c.	»	40.700.000.000
Perugia c.c. c.r.	»	40.000.000.000
Padova c.r.	»	1.357.000.000
Favignana c.r.	»	78.450.000.000
Reggio Calabria c.r.	»	30.400.000.000

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per oneri di espropriazioni, per sentenze di tribunali, per riserve ed interessi, per esecuzione di saggi e prove sulle strutture, per realizzazione svincolo stradale per i seguenti istituti:

Foggia c.c.	L.	81.370.000
Teramo c.c.	»	220.900.050
Trani c.c.	»	2.126.000
Sulmona c.c. c.r.	»	297.062.665
Ancona c.c.	»	100.000.000
Paola c.c.	»	600.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 4 ottobre 1991 risulta di L. 77.349.144.428.

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento risulta di L. 96.060.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1992

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

92A2572

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 aprile 1992.

Impegno della somma di L. 82.958.481.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali n. 004 e n. 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto n. 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 103653, del 5 febbraio 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 82.958.481.000, a valere sul prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 155, 156, 157, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, «Ambiente Lombardia FIO B» (per L. 19.989.998.190); numeri 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83 «Protezione ambiente Abruzzo FIO C» (per L. 19.989.996.385); n. 104 «Infrastrutture Mezzogiorno II FIO E (funicolare Napoli)» (per L. 7.995.997.600); numeri 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 177 «Disinquinamento Po IV - FIO F (Lombardia)» (per L. 19.989.993.330) e n. 137 «Risanamento Tevere (Lazio) II FIO B» (per L. 14.992.495.495);

Considerato che per il progetto «Protezione Abruzzo FIO C» corrispondente ai progetti numeri 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82 e 83 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di L. 105.818.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 39.979.952.770 quale 1ª e 2ª tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 146.206.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 408.047.230;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 19.989.996.385 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 408.047.230, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 19.581.949.155;

Considerato, altresì, che per il progetto «Infrastrutture Mezzogiorno II FIO E (funicolare Napoli)» corrispondente al progetto n. 104 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di L. 16.660.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 7.496.218.950 quale prima tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 29.234.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 5.077.781.050;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 7.995.997.600 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 5.077.781.050, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 2.918.216.550;

Considerato, inoltre, che per il progetto «Risanamento Tevere (Lazio) II FIO B» corrispondente al progetto n. 137 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma di L. 51.062.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 9.994.913.065 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 71.589.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 10.532.086.935;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 14.992.495.495 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 10.532.086.935, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 4.460.408.560;

Considerato che per i progetti «Ambiente Lombardia FIO B» e «Disinquinamento PO IV FIO F (Lombardia)» a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura dei finanziamenti disposti dal CIPE, di cui alla delibera 12 maggio 1988;

Atteso, pertanto, che le somme introitate in bilancio rispettivamente di L. 19.989.998.190 e L. 19.989.993.330, per il cofinanziamento dei sopracitati progetti, si rendono integralmente disponibili per l'ulteriore finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1986/88;

Ritenuto, inoltre, di dover impegnare la somma complessiva resasi disponibile di L. 66.940.565.785 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento dei progetti non cofinanziati dalla BEI: n. 101 «Centro polifunzionale per servizi terziari: centro studi alberghieri, centro congressi, centro attività pubbliche sportive (Ischia), n. 110 «— Opere indicate in zona 1 — del sistema integrato per il trattamento dei prodotti aeriformi derivanti dalla depurazione delle acque dell'impianto di Cuma», n. 105 «Impianti ecologici di Capri», n. 129 «Adeguamento alla normativa vigente dell'impianto di incenerimento di R.S.U. e assimilabili di Modena», n. 145 «Convogliamento liquami urbani dei comuni di Noli, Spotorno, Bergeggi all'impianto di depurazione consortile», n. 154 «Viabilità Polcevera - lotto funzionale - Via Polonio - Ponte Teglia - Ponte Rivarolo», n. 207 «Sistema di smaltimento dei rifiuti nel consorzio alessandrino», n. 208 «Umanizzazione, razionalizzazione e ampliamento volumetrico e messa a norma del complesso ospedaliero delle Molinette in Torino», n. 213 «Sistemazione idraulica del torrente Carapelle nella tratta pedemontana-valliva compresa tra la s.s. n. 16 Adriatica e la ferrovia Foggia-Ordona-Potenza nell'ambito della regione Puglia», n. 214 «Sistemazione idraulica del torrente Cervaro nella tratta pedemontana-valliva compresa tra la s.s. n. 16 Adriatica e la confluenza del vecchio "Sannaro" nell'ambito della regione Puglia», n. 216 «Il parco e il castello di San Michele: recupero ambientale e museale», n. 224 «Progetto per la realizzazione di un nucleo agro-industriale a San Piero Patti», n. 226 «Utilizzazione padiglioni dell'ex ospedale psichiatrico da adibire a centro regionale di formazione ed aggiornamento medico e paramedico» e n. 245 «Irrigazione della pianura del Veneto centrale (ultimo lotto funzionale)», risultanti in avanzato stato di realizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 82.958.481.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

Progetti cofinanziati:

l'importo di L. 408.047.230 da devolvere a favore della regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83 «Protezione ambiente Abruzzo FIO C»;

l'importo di L. 5.077.781.050 da devolvere a favore della regione Campania a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 104 «Infrastrutture Mezzogiorno II - FIO E (funicolare Napoli)»;

l'importo di L. 10.532.086.935 da devolvere a favore della regione Lazio a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 137 «Risanamento Tevere (Lazio) II FIO B».

Progetti non cofinanziati:

l'importo di L. 3.000.000.000 da devolvere a favore della regione Campania per il finanziamento del progetto n. 101 «Centro polifunzionale per servizi terziari: centro studi alberghieri, centro congressi, centro attività pubbliche sportive (Ischia);

gli importi di L. 2.467.000.000 e L. 1.236.000.000 da devolvere a favore della regione Campania a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 110 «— Opere indicate in zona 2 e zona 3 — del sistema integrato per il trattamento dei prodotti aeriformi derivanti dalla depurazione delle acque dell'impianto di Cuma»;

l'importo di L. 2.000.000.000 da devolvere a favore della regione Campania per il finanziamento del progetto n. 105 «Impianti ecologici di Capri»;

l'importo di L. 502.000.000 da devolvere a favore della regione Emilia-Romagna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 129 «Adeguamento alla normativa vigente dell'impianto di incenerimento di R.S.U. e assimilabili di Modena»;

l'importo di L. 2.423.000.000 da devolvere a favore della regione Liguria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 145 «Convogliamento liquami urbani dei comuni di Noli, Spotorno, Bergeggi all'impianto di depurazione consortile»;

l'importo di L. 4.934.000.000 da devolvere a favore della regione Liguria per il finanziamento del progetto n. 154 «Viabilità Polcevera-lotto funzionale-Via Polonio-Ponte Teglia-Ponte Rivarolo»;

l'importo di L. 4.359.999.820 da devolvere a favore della regione Piemonte a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 207 «Sistema di smaltimento dei rifiuti nel consorzio alessandrino»;

l'importo di L. 6.821.723.000 da devolvere a favore della regione Piemonte a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 208 «Umanizzazione, razionalizzazione e ampliamento volumetrico e messa a norma del complesso ospedaliero delle Molinette in Torino»;

l'importo di L. 8.563.000.000 da devolvere a favore della regione Puglia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 213 «Sistemazione idraulica del torrente Carapelle nella tratta pedemontana-valliva compresa tra la s.s. n. 16 Adriatica e la ferrovia Foggia-Ordona-Potenza nell'ambito della regione Puglia»;

l'importo di L. 11.061.000.000 da devolvere a favore della regione Puglia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 214 «Sistemazione idraulica del torrente Cervaro nella tratta pedemontana-valliva compresa tra la s.s. n. 16 Adriatica e la confluenza del vecchio "Sannaro" nell'ambito della regione Puglia»;

l'importo di L. 2.000.000.000 da devolvere a favore della regione Sardegna per il finanziamento del progetto n. 216 «Il parco e il castello di San Michele: recupero ambientale e museale»;

l'importo di L. 2.035.842.965 da devolvere a favore della regione Sicilia per il finanziamento del progetto n. 224 «Progetto per la realizzazione di un nucleo agro-industriale a San Piero Patti»;

l'importo di L. 3.000.000.000 da devolvere a favore della regione Sicilia per il finanziamento del progetto n. 226 «Utilizzazione padiglioni dell'ex ospedale psichiatrico da adibire a centro regionale di formazione ed aggiornamento medico e paramedico»;

l'importo di L. 12.537.000.000 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 245 «Irrigazione della pianura del Veneto centrale (ultimo lotto funzionale)».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 82.958.481.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1992
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 367

92A2592

DECRETO 6 aprile 1992.

Impegno della somma di L. 13.590.000.000, per l'esercizio 1992, in conto 1991, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Veneto, per il finanziamento del progetto n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno», ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 e dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 1989, con la quale, al punto 17, viene approvato il progetto n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto», per l'importo di lire 20 miliardi;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1990, con la quale viene assegnata la somma di lire 20 miliardi per il progetto immediatamente eseguibile 1989, n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto», approvato con la sopracitata delibera CIPE del 19 dicembre 1989;

Visto il proprio precedente decreto n. 058 del 31 dicembre 1990, con il quale viene assunto un primo impegno di lire 6,410 miliardi, a favore del sopracitato progetto immediatamente eseguibile 1989, n. 182;

Vista la legge di bilancio n. 416/91 per l'esercizio 1992;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 121211 del 18 marzo 1992, con il quale viene disposta la variazione in aumento in conto residui al cap. 7090, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, di lire 13,590 miliardi, per il finanziamento del suddetto progetto n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto»;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare l'ulteriore somma di lire 13,590 miliardi, a completamento del finanziamento relativo al succitato progetto n. 182, di cui alla sopramenzionata delibera CIPE del 20 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di L. 13.590.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Veneto, per il finanziamento del progetto immediatamente eseguibile 1989, n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - I lotto», citato in premessa.

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 13.590.000.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1992, in conto residui 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1992
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 369

92A2594

DECRETO 6 aprile 1992.

Impegno della somma di L. 47.475.508.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali n. 004 e n. 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriali n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto n. 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 100295 del 27 gennaio 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 47.475.508.000, a valere sul prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 218, 219, 220, «Ambiente Sardegna - Sicilia B» (per L. 8.995.343.350), regione Sardegna; numeri 103, 107, 108, 109 «Ambiente Campania FIO B» (per L. 19.989.416.870, regione Campania; numeri 73 e 84 «Ambiente Abruzzo II - FIO B» (per L. 4.997.499.405), n. 75 «Infrastrutture Mezzogiorno II - FIO C (Porto Vasto)» (per L. 7.296.349.125) e n. 79 «Infrastrutture Mezzogiorno II - FIO D (Passo Cordone)» (per L. 6.196.899.250) della regione Abruzzo;

Considerato che per il progetto «Ambiente Sardegna - Sicilia B» corrispondente ai progetti numeri 218, 219, e 220 (della regione Sardegna) di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di L. 38.107.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 14.992.476.000 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 59.236.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 6.136.524.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 8.995.343.350 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 6.136.524.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 2.858.819.350;

Considerato, altresì, che per il progetto «Ambiente Abruzzo II - FIO B» corrispondente ai progetti numeri 73 e 84 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di L. 19.859.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), relativa al finanziamento complessivo di L. 27.842.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 2.985.501.930;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 4.997.499.405 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 2.985.501.930, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 2.011.997.475;

Considerato, inoltre, che per il progetto «Infrastrutture Mezzogiorno II - FIO D (Porto Vasto)» corrispondente al progetto n. 75 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma di L. 13.289.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 4.997.454.075 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 23.319.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 5.032.545.925;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 7.296.349.125 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 5.032.545.925, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 2.263.803.200;

Ritenuto di dover impegnare per i progetti numeri 103, 107, 108, 109 «Ambiente Campania FIO B» e n. 79 «Infrastrutture Mezzogiorno II - FIO D (Passo Cordone)», rispettivamente le somme di L. 19.989.416.870 e L. 6.196.899.250 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti secondo le modalità di cui al punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti sopraindicati di cui alle delibere 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988;

Ritenuto, inoltre, di dover impegnare la somma complessiva resasi disponibile di L. 7.134.620.025 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento dei progetti non cofinanziati dalla BEI: n. 110 «— Opere indicate in zona 1 — del sistema integrato per il trattamento dei prodotti aeriformi derivanti dalla depurazione delle acque dell'impianto di Cuma», n. 209 «Centro servizi per la commercializzazione ed assistenza tecnica per la floricoltura nel comune di Terlizzi e nella provincia di Bari» e n. 226 «Utilizzazione

padiglioni dell'ex ospedale psichiatrico da adibire a centro regionale di formazione ed aggiornamento medico e paramedico» risultanti in avanzato stato di realizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 47.475.508.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

Progetti cofinanziati:

l'importo di L. 19.989.416.870 da devolvere a favore della regione Campania per il finanziamento dei progetti regionali numeri 103, 107, 108, 109 «Ambiente Campania FIO B»;

l'importo di L. 6.196.899.250 da devolvere a favore della regione Abruzzo per il finanziamento del progetto n. 79 «Infrastrutture Mezzogiorno II - FIO D (Passo Cordone)»;

l'importo di L. 6.136.524.000 da devolvere a favore della regione Sardegna a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 218, 219 e 220 «Ambiente Sardegna - Sicilia B».

l'importo di L. 2.985.501.930 da devolvere a favore della regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 73, 84 «Ambiente Abruzzo II - FIO B»;

l'importo di L. 5.032.545.925 da devolvere a favore della regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 75 «Infrastrutture Mezzogiorno II - Porto Vasto».

Progetti non cofinanziati:

l'importo di L. 1.851.000.000 da devolvere a favore della regione Campania per il finanziamento del progetto n. 110 «— Opere indicate in zona 1 — del sistema integrato per il trattamento dei prodotti aeriformi derivanti dalla depurazione delle acque dell'impianto di Cuma»;

l'importo di L. 1.434.000.000 da devolvere a favore della regione Puglia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 209 «Centro servizi per la commercializzazione ed assistenza tecnica per la floricoltura nel comune di Terlizzi e nella provincia di Bari»;

l'importo di L. 3.849.620.025 da devolvere a favore della regione Sicilia per il finanziamento del progetto n. 226 «Utilizzazione padiglioni dell'ex ospedale psichiatrico da adibire a centro regionale di formazione ed aggiornamento medico e paramedico».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 47.475.508.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1992
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 368

92A2593

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1992.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Venezia ad emettere propri assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza presentata dalla Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 dicembre 1986;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

Alla Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

92A2591

DECRETO 29 maggio 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di giugno 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti

alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 1992 con il quale è stato fissato nella misura del 13,40 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 maggio-14 giugno 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 giugno-14 luglio 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,55 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 giugno 14 luglio 1992, è pari al 12,55 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1992, è pari al 13,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

92A2618

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 1992.

Autorizzazione alle conservatorie dei registri immobiliari di L'Aquila, Massa Carrara, Prato e Cagliari a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, nelle conservatorie dei registri immobiliari di L'Aquila, Massa Carrara, Prato e Cagliari entrerà in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 maggio 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A2587

DECRETO 9 maggio 1992.

Autorizzazione alle conservatorie dei registri immobiliari di La Spezia, Pordenone, Campobasso, Piacenza, Macerata, Novara e Siena a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, nelle conservatorie dei registri immobiliari di La Spezia, Pordenone, Campobasso, Piacenza, Macerata, Novara e Siena entrerà in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 maggio 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A2588

DECRETO 9 maggio 1992.

Autorizzazione alle conservatorie dei registri immobiliari di Rovigo, Asti, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Pesaro e Nuoro a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, nelle conservatorie dei registri immobiliari di Rovigo, Asti, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Pesaro e Nuoro entrerà in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 maggio 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A2589

DECRETO 19 maggio 1992.

Modificazioni ai decreti ministeriali 7 agosto 1961 e 6 agosto 1963 contenenti norme per l'adulterazione degli oli minerali destinati agli usi agevolati disciplinati dai predetti decreti, nonché al decreto ministeriale 12 luglio 1960 recante norme per la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustibile.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e successive modificazioni, con il quale è stata istituita una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi, resi liquidi con la compressione;

Visto l'art. 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405, con il quale si prescrive la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti che assolvono l'imposta, nella misura prevista dall'art. 1 del citato decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1960 concernente le norme per la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustibile;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1961 concernente le norme per l'adulterazione degli oli minerali destinati all'azionamento dei motori delle barche per la pesca, dei motopescherecci e delle macchine agricole nonché del petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963 recante norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli oli da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole;

Ritenuta la necessità di modificare i predetti decreti ministeriali 7 agosto 1961 e 6 agosto 1963 al fine di adottare una nuova sostanza denaturante in sostituzione del furfurolo ivi previsto;

Ritenuta, altresì, la necessità di apportare modifiche al citato decreto ministeriale 12 luglio 1960, sostituendo il furfurolo ivi previsto con una miscela costituita in parte da furfurolo ed in parte della nuova sostanza denaturante di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il furfurolo previsto dai decreti ministeriali 7 agosto 1961 e 6 agosto 1963 quale sostanza denaturante per i prodotti petroliferi destinati agli usi agevolati disciplinati dai predetti decreti, è sostituito dalla sostanza denominata «marcante A» avente formula chimica N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4fenilazo anilina.

Il «marcante A», prima dell'uso, deve essere disciolto in una nafta solvente da petrolio nel rapporto in peso di 65 parti di «marcante A» e 35 parti di nafta solvente.

La miscela di cui al precedente comma deve essere aggiunta ai prodotti petroliferi indicati al comma 1 ed a tutti i prodotti petroliferi destinati ad usi agevolati in cui è attualmente prescritto l'impiego come denaturante del furfurolo, nella misura di 2 grammi per ogni 100 chilogrammi di prodotto.

Art. 2.

I gas di petrolio liquefatti per uso combustibile previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 luglio 1960 devono essere denaturati con l'aggiunta per ogni 100 chilogrammi di prodotto, di una miscela costituita da 1 grammo di furfurolo e 1,5 grammi della miscela di cui al comma 2 dell'art. 1.

Art. 3.

La miscela di cui al comma 2 dell'art. 1 sarà fornita dalle ditte interessate e, prima dell'impiego, deve essere analizzata e riconosciuta idonea dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette.

Art. 4.

Gli uffici tecnici di finanza e le dogane sono autorizzati a consentire che la denaturazione dei prodotti petroliferi e dei gas di petrolio liquefatti per i quali era previsto l'uso del furfurolo venga ancora effettuata con l'impiego di detta sostanza per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2590

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 aprile 1992.

Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importate temporaneamente dall'Austria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso istituito con legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze di traffici;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli ed ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importate temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale è stata dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 giugno 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 luglio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 settembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 novembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1991 con il quale è stata prorogata fino al 29 gennaio 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1992 con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 30 settembre 1992.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Roma, 30 aprile 1992

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

92A2620

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° giugno 1992.

Attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991. Interventi diretti a fronteggiare le emergenze connesse allo smaltimento definitivo di sostanze tossico-nocive rinvenute in alcune discariche ove si sono verificati gravi inquinamenti ambientali e bonifica dei relativi siti. Affidamento in concessione degli interventi stessi alla società Castalia S.p.a. (Ordinanza n. 2275/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Viste le proprie ordinanze n. 803/FPC/ZA del 29 settembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1986, n. 886/FPC/ZA del 14 gennaio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1987; n. 1092/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1987; n. 1173/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1987; n. 1177/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1987, tutte relative agli interventi di prima emergenza per la messa in sicurezza provvisoria dei residui industriali recuperati in aree contaminate;

Tenuto conto che, in sede di riunione interministeriale, svoltasi su iniziativa del Ministro dell'ambiente il giorno 16 dicembre 1991 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata rappresentata la necessità di provvedere con interventi straordinari a fronteggiare le emergenze in epigrafe ed è stata indicata la possibilità di integrare, per la finalità stessa, il Fondo per la protezione civile;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si affida, tra l'altro, al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di provvedere, con immediati interventi idonei, a fronteggiare le emergenze connesse allo smaltimento definitivo delle sostanze tossico-nocive provenienti dai siti di Serravalle Scrivia, di Settimo Vittone, di Carbonara Scrivia e Tortona, di Alessandria, di Sezzadio, di Coniolo e di Letojanni, utilizzando le disponibilità in conto residui indicate dal Ministero dell'ambiente;

Vista l'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1992, con la quale — per i fini di cui sopra — è stata autorizzata la spesa di L. 65.480.000.000 (art. 2), con corrispondente integrazione finanziaria del Fondo per la protezione civile, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte in specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (art. 3);

Atteso che l'utilizzazione della sopra indicata somma deve avvenire sia con provvedimenti integrativi dell'ordinanza n. 1091/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1987, per Carbonara Scrivia e Tortona, nonché delle ordinanze citate n. 886/FPC/ZA del 1987, per Serravalle Scrivia; n. 1092/FPC/ZA del 1987, per Settimo Vittone; n. 1173/FPC del 1987, per Alessandria e n. 1177/FPC del 1987, per Sezzadio, sia con provvedimenti che fronteggino *ab initio* le emergenze ambientali verificatesi negli altri siti indicati nell'art. 2 dell'ordinanza n. 2202/FPC sopra enunciata;

Visti i propri telex n. 408/023/62 Emer. e n. 409/023/457 Emer. del 4 febbraio 1992 e le proprie note n. 697/023/312 Emer. del 14 marzo 1992; n. 1572/023/296 Emer. del 4 maggio 1992; n. 1772/023/296 Emer. del 14 maggio 1992; n. 1890/023/480 Emer. del 20 maggio 1992 e n. 2059/023/480 Emer. del 30 maggio 1992 indirizzati al Ministro dell'ambiente, volti ad avviare, d'intesa con detto Ministro — come prescritto dall'art. 4 della citata ordinanza n. 2202/FPC —, le procedure per l'affidamento degli interventi;

Viste altresì le note di riscontro del Ministro dell'ambiente n. 1424/ARS/DI del 3 febbraio 1992; n. 5288/ARS/DI del 1° aprile 1992; n. 6597/ARS/DI del 28 aprile 1992 e n. 8027/ARS/DI/M del 16 maggio 1992;

Vista la relazione del servizio emergenze di questo Dipartimento di cui alla nota n. 1179/023/480 Emer. del 4 aprile 1992 con la quale si prospetta la necessità di realizzare gli interventi di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 2202/FPC, per ragioni di somma urgenza, mediante trattativa privata senza esperimento di gara informale;

Visto il parere reso su tale relazione, in data 8 aprile 1992, dal comitato tecnico-amministrativo, costituito con decreto n. 962 del 2 ottobre 1992, ove si formulano talune osservazioni sulla procedura sopra citata;

Ritenuto che, nel caso di specie, sussistono le condizioni che legittimano la trattativa privata ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, data la «imperiosa urgenza» di provvedere, che chiaramente emerge dalla situazione di estrema pericolosità che è venuta a determinarsi a causa del progressivo deterioramento dei fusti di stoccaggio provvisorio e dei conseguenti gravissimi fenomeni di spandimento dei liquami dei reflui in essi contenuti (in particolar modo per quelli provenienti dai siti di Carbonara Scrivia e Tortona e di Serravalle Scrivia);

Rilevato che tale «imperiosa urgenza» di provvedere sta a fondamento anche della citata delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1991, che ha affidato al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di provvedere agli interventi in questione — derogando alle istituzionali competenze — proprio sul presupposto che l'urgenza dei medesimi richiedesse l'esercizio dei poteri straordinari e derogatori attribuiti allo stesso dalla vigente normativa;

Ritenuto che la complessità e le dimensioni rilevanti degli interventi nonché la necessità di procedere alla loro contestuale esecuzione escludono la possibilità per l'amministrazione di farvi fronte direttamente ed impongono, in conseguenza, la necessità di affidare tutte le attività tecnico-operative, e non escluse quelle amministrative, ad un soggetto estraneo che, per le sue qualità professionali e le sperimentate specializzazioni nel settore delle bonifiche ambientali, dia sicure garanzie per un risultato ottimale dell'intera operazione;

Considerato che i necessari accertamenti preliminari, sinora svolti per l'esecuzione della citata ordinanza n. 2202/FPC, non hanno consentito una immediata definizione degli interventi stessi, che si presentano incompatibili con qualsiasi procedura anche accelerata di affidamento mediante gara;

Ritenuta improcrastinabile l'esigenza di dare, comunque, immediato inizio alle operazioni di bonifica in questione;

Considerato che la Castalia S.p.a., società del gruppo I.R.I., — costituita, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, per la elaborazione dei dati e la esecuzione degli interventi di emergenza derivanti da inquinamenti sul territorio a causa dei rifiuti tossico-nocivi — è convenzionata fin dal 1987 con il Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di opere di tale genere in situazioni di emergenza e risulta aver già effettuato, in esecuzione di tale rapporto, i lavori di messa in sicurezza delle sostanze tossico-nocive rinvenute nella maggior parte dei siti di intervento sopra specificati (convenzione n. 8 del 17 gennaio 1987, approvata con decreto n. 30 del 28 gennaio 1987 ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986);

Considerato, inoltre, che alla società in parola sono state già demandate, con ordinanza n. 886/FPC/ZA del 14 gennaio 1987, le attività per la bonifica dello stabilimento Ecolibarna di Serravalle Scrivia e la messa in sicurezza dei materiali recuperati e, con ordinanza n. 1091/FPC/ZA del 28 luglio 1987, le attività occorrenti per la messa in sicurezza definitiva dei materiali tossico-nocivi recuperati presso le discariche di Carbonara Scrivia e Tortona (ordinanze non attuate integralmente per mancanza di fondi);

Rilevato che la convenzione n. 148 del 1° febbraio 1992, approvata con decreto n. 92 del 1° febbraio 1992 — con cui è stata rinnovata la citata convenzione quadro n. 8 del 17 gennaio 1987 —, pur non essendo immediatamente operativa relativamente ad interventi del Dipartimento della protezione civile effettuati di concerto o d'intesa con altre amministrazioni statali, a norma dell'art. 3, obbliga la società Castalia ad operare «a semplice richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile» in ogni caso che imponga un «immediato intervento»;

Ravvisata la necessità di avvalersi, nella specie, di detta norma;

Ritenuto di poter individuare nella predetta società il soggetto idoneo a realizzare gli interventi più volte menzionati;

Vista la nota n. 1317 del 21 maggio 1992 con la quale la società Castalia — interessata dal Dipartimento della protezione civile nell'eventualità di un possibile affidamento degli interventi in questione, sulla base della convenzione n. 148 del 1° febbraio 1992 — rappresenta la necessità di svolgere attività preliminari da porre immediatamente in essere al fine di eliminare le gravi situazioni di pericolo sopra rappresentate e che a tale scopo occorre derogare alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Ritenuto necessario, inoltre, a garanzia della regolare esecuzione dell'intera operazione, prevedere la costituzione di comitati tecnici operativi nell'ambito delle due regioni interessate, nonché la costituzione di una commissione centrale di vigilanza, come richiesto dal Ministero dell'ambiente con nota n. 5288/ARS/DI del 1° aprile 1992;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 677/GAB del 30 maggio 1992;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Dispone:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 ed in virtù anche dell'art. 3 della convenzione n. 148 del 1° febbraio 1992, la Castalia S.p.a. - Società italiana per l'ambiente, è incaricata di realizzare i seguenti interventi: completamento delle operazioni di bonifica presso lo stabilimento Ecolibarna di Serravalle Scrivia, iniziate, in fase di prima emergenza, in attuazione dell'ordinanza n. 886/87 e bonifica della discarica adiacente allo stabilimento stesso; completamento delle operazioni di bonifica delle discariche site nel comune di Settimo Vittone, iniziate, in fase di prima emergenza, in attuazione dell'ordinanza n. 1092/87; operazioni di smaltimento dei reflui provenienti da Carbonara Scrivia e Tortona già disposte con ordinanza n. 1091/87 e bonifica dei siti di stoccaggio; completamento delle operazioni di bonifica dell'area inquinata da tetracloroetilene dello stabilimento Baratta di Alessandria, iniziate, in fase di prima emergenza, in attuazione dell'ordinanza n. 1173/87; completamento delle operazioni di bonifica della discarica sita nel comune di Sezzadio, località Zienda, iniziate, in fase di prima emergenza, in attuazione dell'ordinanza n. 1177/87; operazioni di bonifica necessarie a fronteggiare la nuova emergenza causata dalla presenza di sostanze tossico-nocive, stoccate presso lo stabilimento Maura di Coniolo e provenienti dallo stabilimento Ecosystem di Pontestura; operazioni di bonifica necessarie a fronteggiare la nuova emergenza causata dalla presenza di una discarica incotrollata di rifiuti inerti, speciali e solidi urbani, nelle sponde e nell'alveo del torrente Letojanni, nell'omonimo comune.

2. Gli interventi di cui sopra devono eseguirsi non oltre il termine di otto mesi, decorrente dalla data di inizio dei lavori che sarà fissata con le convenzioni di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il rapporto con la società Castalia concernente gli interventi indicati nell'articolo precedente viene regolato mediante convenzioni da stipulare tra il Dipartimento della protezione civile e la stessa società.

2. A tal fine la società è tenuta a presentare al Dipartimento della protezione civile specifici progetti-offerta, per ciascun intervento, per l'acquisizione — previa valutazione dei comitati tecnici operativi di cui all'art. 4 — del parere di congruità della commissione centrale di vigilanza prevista dal successivo art. 7. Il costo di realizzazione dell'insieme dei progetti-offerta, comprensivo dei lavori preliminari di cui all'art. 3 e degli oneri di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 10 e 11, non potrà superare l'importo previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2202/FPC citata, con esclusione di ogni forma di revisione prezzi.

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 la società può avvalersi di imprese pubbliche o private dalla stessa individuate, previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, limitatamente alle operazioni da svolgersi nei siti di cui all'art. 1, è autorizzata l'immediata realizzazione, a cura della società Castalia, dei lavori preliminari di verifica dello stato dei siti da bonificare e dei depositi di materiali messi in sicurezza nonché di preparazione delle partite omogenee in funzione delle varie forme di smaltimento, richiedenti l'espletamento di operazioni di movimentazione dei contenitori, di esecuzione di campionamenti ed analisi indirizzate allo smaltimento, di reinfustamento, di riparazione e ricondizionamento degli impianti di stoccaggio provvisorio, fermo restando l'assoluto rispetto di tutte le prescrizioni normative di carattere tecnico.

2. Tutte le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate in contraddittorio con un funzionario designato dal Dipartimento della protezione civile.

3. Qualora i progetti-offerta presentati ai sensi del comma 2 dell'art. 2 non si traducano nelle convenzioni previste dal comma 1 dello stesso articolo, le eventuali spese sostenute dalla società Castalia per i lavori preliminari restano a carico della medesima salvo quanto potrà essere riconosciuto utile dall'amministrazione.

Art. 4.

1. Allo scopo di assicurare la sorveglianza ed il controllo sulle operazioni di smaltimento e bonifica relative a ciascun intervento, sono costituiti presso le regioni Piemonte e Sicilia due comitati tecnici operativi, presieduti da un rappresentante dell'assessorato regionale competente e così composti:

un rappresentante dell'amministrazione provinciale interessata;

un rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche;

un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

Ogni comitato è integrato, di volta in volta, da un rappresentante del comune interessato.

2. Cessano conseguentemente dalle loro funzioni i comitati tecnici operativi istituiti con decreto n. 623 del 3 novembre 1986, per Carbonara Scrivia e Tortona e per Serravalle Scrivia, nonché con ordinanza n. 1092/FPC/ZA del 28 luglio 1987, per Settimo Vittone. Gli atti conclusivi della loro gestione devono essere depositati presso gli uffici del Dipartimento della protezione civile entro il termine di giorni trenta dalla data della pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

1. I comitati tecnici operativi, previsti dal precedente articolo, svolgono le seguenti funzioni:

valutazione dei singoli progetti-offerta presentati da trasmettere alla commissione centrale di vigilanza di cui all'art. 7;

sorveglianza sui lavori e verifica in ordine alla regolare esecuzione dei medesimi;

redazione di una relazione mensile sullo stato di attuazione dei lavori, da trasmettere alla commissione centrale di vigilanza prevista dal successivo art. 7;

controlli, constatazioni, misurazioni ed ogni altro accertamento che sia richiesto dalla commissione centrale di vigilanza.

Art. 6.

1. I componenti dei predetti comitati vengono nominati con successivo provvedimento, con il quale sono anche determinati i relativi compensi, con onere a carico della società che esegue i lavori.

Art. 7.

1. Per assicurare il controllo e la vigilanza sull'insieme degli interventi e per il coordinamento dell'intera operazione viene istituita una commissione centrale di vigilanza, presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparatà e composta da: un funzionario tecnico del Ministero delle finanze - Direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; il ragioniere generale dello Stato o suo delegato; il direttore dell'Istituto superiore di sanità o suo delegato; il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.); tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente; tre rappresentati del Dipartimento della protezione civile.

2. Le funzioni di segreteria sono espletate da funzionari del Dipartimento della protezione civile.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la commissione si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile.

Art. 8.

1. La commissione centrale di vigilanza di cui all'articolo precedente svolge le seguenti funzioni:

esprime pareri di congruità sui progetti-offerta presentati;

vigila sull'osservanza delle clausole contrattuali e dei provvedimenti attuativi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991;

esercita, anche attraverso l'esame delle relazioni periodiche inviate dai comitati tecnici operativi, la vigilanza sull'insieme dei lavori, coordinandone l'andamento;

riferisce periodicamente ai Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile sui risultati delle attività in corso;

redige, al termine delle operazioni di bonifica, una relazione sull'esito degli interventi.

Art. 9.

1. I componenti della commissione centrale di vigilanza sono nominati con successivo provvedimento, con il quale vengono anche determinati i relativi compensi, rapportati all'importo indicato nell'art. 2 dell'ordinanza n. 2202/FPC citata, con onere a carico della società che esegue i lavori, nella misura di cui all'ordinanza n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1990, e successive modificazioni.

Art. 10.

1. La direzione dei lavori è affidata, secondo le disposizioni che saranno dettate nelle convenzioni da stipulare ai sensi del comma 1, dell'art. 2, ad uno o più tecnici in possesso delle prescritte qualifiche professionali, la cui nomina deve essere approvata dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 11.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla nomina dei collaudatori in corso d'opera.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2668

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 25 maggio 1992, n. 929.

Legge 8 novembre 1991, n. 376 - Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati.

Come è noto la legge n. 376 dell'8 novembre 1991, che è stata peraltro recepita dal nuovo codice della strada, approvato con decreto-legge n. 285 del 30 aprile 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, ha innovato la disciplina della circolazione dei mezzi d'opera prevedendo che:

i veicoli qualificati mezzi d'opera sulla carta di circolazione, muniti di un contrassegno attestante il pagamento di un indennizzo d'usura per un importo pari alla tassa di possesso, quando non eccedono i limiti dimensionali e di massa stabiliti rispettivamente dagli articoli 32 e 33 del codice della strada, possono circolare liberamente sull'intera rete stradale, salvo divieti specifici;

gli stessi veicoli, sempreché siano muniti del suddetto contrassegno, quando, pur non eccedendo i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32, eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 33, rientrando comunque entro gli ulteriori limiti di massa da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, possono circolare unicamente sulle strade, o tratti di esse, non comprese in appositi elenchi delle strade non percorribili.

La stessa legge prevede, per la propria attuazione, la successiva emanazione dei seguenti decreti:

a) decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce le caratteristiche tecnico-costruttive e operative dei veicoli da qualificare mezzi d'opera;

b) decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, che stabilisce le modalità per il pagamento dell'indennizzo d'usura, istituito dall'art. 10-*bis* del codice della strada, e le caratteristiche del contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura e le relative norme per il rilascio;

c) decreto del Ministro dei lavori pubblici che emana le norme per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili con i veicoli qualificati mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 33, e per il loro aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge n. 376, la nuova disciplina di circolazione dei veicoli qualificati mezzi d'opera entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione della legge e cioè il 29 febbraio del corrente anno.

Successivamente il decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, reiterato con il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, ha prorogato l'entrata in vigore della nuova disciplina al 29 maggio del corrente anno.

Ciò premesso, essendo stati emanati i decreti di cui ai punti *b)* e *c)*, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 31 marzo 1992, n. 76 e del 18 maggio 1992, n. 114 e nelle more dell'emanazione del decreto di cui al punto *a)* e della pubblicazione degli elenchi delle strade non percorribili, al fine di garantire l'applicazione della legge n. 376 e di tutelare la sicurezza delle strutture stradali e della circolazione di tutti i veicoli, senza peraltro penalizzare le categorie interessate alla circolazione dei veicoli mezzi d'opera, i veicoli già oggi qualificati mezzi d'opera ai sensi e nei limiti delle disposizioni del Ministero dei trasporti, purché muniti del contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura, stabilito dal decreto di cui al punto *b)*, possono circolare unicamente nell'ambito del regime autorizzativo vigente per i trasporti eccezionali di cui all'art. 10 del codice della strada.

Pertanto i suddetti veicoli quando circolano rientrando entro i limiti di massa stabiliti dall'art. 33, oltreché entro i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32, possono percorrere liberamente l'intera rete stradale, salvo divieti specifici, mentre quando circolano in eccedenza ai suddetti limiti di massa, ma entro gli ulteriori limiti di massa stabiliti dalle disposizioni del Ministero dei trasporti ed entro i suddetti limiti dimensionali, possono percorrere unicamente le strade per le quali sono in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del codice della strada.

Le autorizzazioni periodiche già rilasciate, ai sensi della vigente disciplina dei trasporti eccezionali, ai veicoli qualificati mezzi d'opera ai sensi e nei limiti del sopracitato decreto ministeriale 7 dicembre 1979, ed ancora valide alla data del 29 maggio 1992, sono prorogate sino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi delle strade non percorribili, e comunque non oltre il 30 settembre 1992, ferme restando tutte le limitazioni, temporali e di percorso, e le condizioni riportate sulle autorizzazioni stesse.

Gli enti che hanno rilasciato le suddette autorizzazioni procedono alla revoca ed al ritiro delle stesse qualora sopravvengano variazioni dello stato di consistenza delle strade, o di circolazione sulle stesse, che non consentono più la circolazione dei mezzi d'opera in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri.

Qualora alla data del 30 settembre 1992 non siano stati pubblicati gli elenchi delle strade non percorribili, i veicoli qualificati mezzi d'opera, a decorrere dal 1° ottobre 1992 ed improrogabilmente sino al 31 dicembre 1992, non potranno più circolare avvalendosi di autorizzazioni prorogate ai sensi di quanto disposto nei punti precedenti di questa circolare, ma unicamente avvalendosi di autorizzazioni nuove o che già prevedessero, al momento del rilascio, una data di scadenza successiva al 30 settembre 1992.

Tale facoltà è concessa improrogabilmente sino al 31 dicembre 1992. Dal 1° gennaio 1993 si applicano le disposizioni del nuovo codice della strada.

Gli enti proprietari delle strade non possono pertanto rilasciare nuove autorizzazioni la cui scadenza sia successiva al 31 dicembre 1992.

Ai veicoli qualificati mezzi d'opera, non in possesso alla data del 29 maggio 1992 di autorizzazione periodica alla circolazione, si applica la disciplina vigente per i trasporti eccezionali, eccezion fatta per il pagamento dell'indennizzo d'usura che deve essere effettuato con le modalità previste dal decreto di cui al punto *b)*.

Analoga disciplina si applica per i veicoli qualificati mezzi d'opera che pur in possesso di autorizzazioni valevoli alla data del 29 maggio 1992 debbano circolare su percorsi diversi da quelli indicati sulle autorizzazioni medesime.

Il Ministro: PRANDINI

92A2596

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione a decreto concernente il conferimento di decorazione al valor militare

Con decreto ministeriale 5 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1992, registro n. 22 Difesa, foglio n. 255, il decreto luogotenenziale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1917, registro n. 69, foglio n. 185, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1917, dispenza 87, pagina 7105, è stato modificato nel senso che il cognome di «Colosanti Giuseppe, da Alatri (Roma), soldato reggimento fanteria, n. 258 matricola» è corretto in «Colasanti».

92A2598

Autorizzazione all'Associazione nazionale bersaglieri ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1992, registro n. 22 Difesa, foglio n. 311, l'Associazione nazionale bersaglieri è stata autorizzata ad acquistare un immobile di mq 69, sito nel comune di Andria (Bari), censito al nuovo catasto edilizio urbano dello stesso comune alla partita n. 1001284, al prezzo di L. 20.000.000 al fine di adibirlo a sede sociale della locale sezione dei bersaglieri.

92A2599

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 22 aprile 1992, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Reggello casa», con sede in Reggello (Firenze), costituita il 16 marzo 1978 per rogito notaio dott. Mario Piccinini ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Giovanni Semboloni.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1992, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Consorzio cooperative agricole riunite bergamasche - C.A.B.R.I.», con sede in Azzano San Paolo (Bergamo), costituita il 22 marzo 1975 per rogito notaio Giovanni Battista Anselmo ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Luigino Ruffini, residente in via Nazionale, 2, Costa Volpino (Bergamo).

Con decreto ministeriale 22 aprile 1992, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Stalla sociale Alpek», con sede in Cuneo, costituita il 16 maggio 1977 per rogito notaio Marco Vicinelli ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Piero Cirio, via dei Mille, 5, Alba (Cuneo).

Con decreto ministeriale 5 maggio 1992, i poteri conferiti al dott. proc. Maurizio Leuzzi, commissario governativo della società cooperativa «Tra produttori vitivinicoli sangiorgese», con sede in Taranto, sono stati prorogati fino al 5 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1992, i poteri conferiti al dott. Andrea Inno, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Moderna Salerno», con sede in Salerno, sono stati prorogati fino al trimestre successivo alla data del decreto medesimo.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1992, i poteri conferiti al dott. Calesella, commissario governativo della società cooperativa edificatrice «Groane r.l.», con sede in Solaro (Milano), sono stati prorogati fino al 5 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1992, i poteri conferiti al dott. proc. Luigi Pannarale, commissario governativo della società cooperativa «Roma», con sede in Modugno (Bari), sono stati prorogati fino al 5 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1992, i poteri conferiti all'avv. Domenico Boniello, commissario governativo della società cooperativa a r.l. «Tulipano 82», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), sono stati prorogati fino al trimestre successivo alla data del decreto stesso.

92A2600

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Mecar*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: riconversione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 27 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Maggiora industrie alimentari*, con sede in Borgo S. Michele (Latina) e stabilimento di Borgo S. Michele (Latina):

periodo: dal 4 agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 6 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 6 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 11841/1.

3) *S.p.a. Maggiora industrie alimentari*, con sede in Borgo S. Michele (Latina) e stabilimento di Borgo S. Michele (Latina):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 6 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 6 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

4) *S.r.l. Edi.Pol.*, con sede in Frosinone e stabilimento di Villa S. Lucia (Frosinone):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Eutron S.*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova chimica biosintesi*, con sede in Palermo e stabilimento di Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria):

periodo: dal 1° dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Breda fucine meridionali - settore meccanico*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 23 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 6 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. S.I.M. - Società italiana miniere*, con sede in Iglesias (Cagliari), miniera di Funtana Raminosa - Gadoni (Nuoro):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 30 aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 2 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. S.I.M. - Società italiana miniere*, con sede in Iglesias (Cagliari), miniera di Funtana Raminosa - Gadoni (Nuoro):

periodo: dal 1° maggio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 2 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. S.I.M - Società italiana miniere*, con sede in Iglesias (Cagliari), miniera di Funtana Raminosa - Gadoni (Nuoro):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 2 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Mitem Sud c/o ILVA*, con sede in Taranto, stabilimento di Taranto:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Industria resine Biccari*, con sede in Milano, stabilimento di Biccari (Foggia):

periodo: dal 7 febbraio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 28 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Arturo Junghans*, con sede in Venezia, stabilimento di Venezia-Giudecca:

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Tessilrama*, con sede in Assemini (Cagliari), stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 27 maggio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Società meridionale per lo sviluppo industriale*, con sede in Taranto, cantiere c/o ILVA di Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 16 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Cartiera di Barletta*, con sede in Arzano (Napoli), stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dall'11 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 14 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Simec*, con sede in Montelabbate (Pesaro), stabilimento di Montelabbate (Pesaro):

periodo: dal 4 novembre 1991 al 7 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 6 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Uomoblù*, con sede in Modugno (Bari), stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 25 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 25 marzo 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11947/45.

14) *S.r.l. Uomoblù*, con sede in Modugno (Bari), stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 25 marzo 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Abete grafica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 24 della legge n. 67/87) - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 20 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a: Aer Mec*, con sede in Napoli e stabilimento di Roma:

periodo: dal 20 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 novembre 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 22 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Aer Mec*, con sede in Napoli e stabilimento di Roma:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 novembre 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 22 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Ing. Salvatore Piccolo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Ing. Salvatore Piccolo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 30 aprile 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Seci Sud*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 16 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ing. Giovanni Breda*, con sede in Cadoneghe (Padova) e stabilimento di Cadoneghe (Padova):

periodo: dal 18 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 20 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Abla Fashion For Men*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Isolmer - Isolanti termoacustici meridionali*, con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Teano (Caserta):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Lampsud*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 2 aprile 1991 al 1° ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 2 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Lampsud*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 2 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 2 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Erasmo De Risi*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 9 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. La Meccanica Nese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 6 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11778/21 del 14 ottobre 1991.

11) *S.r.l. La Meccanica Nese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 6 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo, della legge n. 223/91.

12) *S.p.a. Isochimica*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 gennaio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 4 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11877/23 del 13 dicembre 1991.

13) *S.p.a. Isochimica*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 gennaio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 4 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo, legge n. 233/91.

14) *S.n.c. Cav. Agostino Canepa c/o Italsider*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: sì.

15) *S.n.c. Etma*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 13 gennaio 1991 al 12 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

16) *S.n.c. Etma*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 13 luglio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

17) *Ditta Gaetano Marcellino*, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 aprile 1988;
pagamento diretto: sì.

18) *S.r.l. Calzaturificio Rodi*, con sede in Pomigliano (Napoli) e stabilimento di Pomigliano (Napoli):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: sì.

19) *S.r.l. Calzaturificio Rodi*, con sede in Pomigliano (Napoli) e stabilimento di Pomigliano (Napoli):

periodo: dall'11 giugno 1990 al 11 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: sì.

20) *S.r.l. Alven*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli):

periodo: dal 24 settembre 1990 al 23 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: sì.

21) *S.r.l. Alven*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli):

periodo: dal 24 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: sì.

22) *S.n.c. In.Co.Me. - Industria costruzioni meccaniche*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: sì.

23) *S.a.s. Ceidi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 5 luglio 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11778/28 del 14 ottobre 1991.

24) *S.a.s. Ceidi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 28 giugno 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 5 luglio 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo, legge n. 223/91.

25) *S.p.a. Alcatel cavi* già *Manuli cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimenti di Pagani (Salerno) e Scafati (Salerno):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: sì.

26) *S.p.a. Saifecs nova*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):

periodo: dal 14 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 16 aprile 1990;
pagamento diretto: sì.
contributo addizionale: no - in concordato prevendito.

27) *S.p.a. Saifecs nova*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 16 aprile 1990;
pagamento diretto: sì.
contributo addizionale: no - in concordato prevendito.

28) *S.r.l. Velibox*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: sì.

29) *S.r.l. Velibox*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: sì.

30) *S.n.c. F.lli Cuomo*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: sì.

31) *S.r.l. Calzaturificio Po.Lo.*, con sede in S. Michele di Serino (Avellino) e stabilimento di S. Michele di Serino (Avellino):

periodo: dal 28 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 30 gennaio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11795/24 del 26 ottobre 1991.

32) *S.r.l. Calzaturificio Po.Lo.*, con sede in S. Michele di Serino (Avellino) e stabilimento di S. Michele di Serino (Avellino):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 30 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo, legge n. 223/91.

33) *S.r.l. Costruzioni generali Edilpoli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 1° agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1990 - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

34) *S.r.l. Costruzioni generali Edilpoli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° agosto 1990 al 1° febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1990 - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

35) *S.r.l. Costruzioni generali Edilpoli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 febbraio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1990 - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

36) *S.r.l. Costruzioni generali Edilpoli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1990 - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.r.l. Metalmontaggi*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 14 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 gennaio 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 17 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11795/28 del 26 ottobre 1991.

38) *S.r.l. Metalmontaggi*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 gennaio 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 17 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo, legge n. 223/91.

39) *S.p.a. Sepma*, con sede in Caserta e stabilimento di Carinaro (Caserta):

periodo: dal 10 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 14 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11795/29 del 26 ottobre 1991.

40) *S.p.a. Sepma*, con sede in Caserta e stabilimento di Carinaro (Caserta):

periodò: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 14 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo, legge n. 223/91.

41) *S.r.l. Citarella calcestruzzi*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Zimo Chemical*, con sede in Frosinone (Roma) e stabilimento di Cellole (Caserta):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Caso*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

44) *S.n.c. Mar dei F.lli Mariniello*, con sede in Sala Consilina (Salerno) e stabilimento di Sala Consilina (Salerno):

periodo: dal 17 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 16 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Nuova Imballplast* già *Impla*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 6 maggio 1991 al 5 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Nuova Imballplast* già *Impla*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 6 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casa editrice Universo, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 9 marzo 1992 per i lavoratori giornalisti e al 19 luglio 1992 per i rimanenti lavoratori.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ni.Gi., con sede legale in Milano ed unità in Roma, è prolungata al 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedit 2000, con sede legale in Assago (Milano), centro direzionale Milano-Fiori, uffici amministrativi in Assago, redazione centrale di Milano e sedi estere, redazione di Roma, per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), della ditta Omim in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di ingrazione salariale dal 1° aprile 1991 al 1° settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Agira, Regalbuto, Catena Nuova, Leonforte e Centuripe (Enna) e impegnate nella costruzione del serbatoio sul fiume Sciaguana, resisi disponibili dal 9 luglio 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 31 dicembre 1990.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 in favore di quarantotto operai dipendenti dalla S.p.a. Sis - Ter, con sede in Palazzo Pignano (Cremona), occupati presso lo stabilimento di Palazzo Pignano (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 29 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 in favore di sei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cusina Sud ed occupati presso lo stabilimento di Matera della S.p.a. Ferrosud per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 30 dicembre 1991 al 28 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 in favore di trentanove lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura B. & B., con sede in Campagnola Cremasca (Cremona), occupati presso lo stabilimento di Campagnola Cremasca (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 13 ore medie settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 maggio 1991 al 17 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baribbi, con sede in Assemini (Cagliari), stabilimenti in Brescia, Cagliari, Pontevico (Brescia) e Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canavese italiana con sede e stabilimento in Crema, per il periodo dal 3 gennaio 1992 al 28 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1992 in favore di quarantaquattro lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino, occupati presso lo stabilimento di Moncalieri (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 gennaio 1992 al 3 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1992 in favore di complessivi cinquanta lavoratori operai occupati presso lo stabilimento di Vercelli della S.a.s. Maglificio Fratelli Bocchio & C. per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 2 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, covertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 3 aprile 1992, n. 12053.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Sudeuropa, con sede in Milano e stabilimento in Barletta (Bari), per il periodo dal 1° febbraio 1992 al 1° agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A2531

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni alla produzione farmaceutica

Con decreto ministeriale n. 627 del 28 aprile 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale in Milano, via Imbonati, 24, codice fiscale n. 07608290156, l'autorizzazione alla effettuazione delle fasi di controllo di specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in viale Bezzi, 24, Milano.

Con decreto ministeriale n. 639 del 18 maggio 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede legale in viale dei Mille, 3, Piacenza, codice fiscale n. 07188610153, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in via Giovanni XXIII, Rodano, (Milano).

Con decreto ministeriale n. 640 del 18 maggio 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Camillo Corvi S.p.a., con sede legale in via S. Marco, 18, Milano, codice fiscale n. 09776510159, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in via Giovanni XXIII, Rodano, (Milano).

Con decreto ministeriale n. 641 del 18 maggio 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Roussel Pharma S.p.a., con sede legale in viale Gran Sasso, 18 Milano, codice fiscale n. 00738420157, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in via Giovanni XXIII, Rodano, (Milano).

92A2601

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 22 aprile 1992, n. 5, recante: «Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993». (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 71 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1992).

Alla deliberazione del CIP citata in epigrafe, in corrispondenza delle sotto elencate pagine del sopra citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 23, al dodicesimo rigo, dove è scritto: «Il premio di riferimento è pari a L. *13.972*.», si legga: «Il premio di riferimento è pari a L. *14.393*.»;

alla stessa pagina, prima e seconda colonna dei «coefficienti di premio per potenza fiscale», al trentesimo rigo, dove è scritto: «... fino a *11* c.v.» e «... oltre *11* c.v.», si legga, rispettivamente: «... fino a *5* c.v.» e «... oltre *5* c.v.»;

alla pag. 59, relativamente alle «Norme tariffarie» di cui all'«Allegato A», ai righi 1° e 2°, dove è scritto, distintamente, «..., sconto *17%*;» e «...; sconto *28%*.», si legga rispettivamente: «..., sconto *20%*;» e «..., sconto *30%*.»;

alla pag. 65, nel medesimo «Allegato A», ai righi 32°, 33° e 34°, dove è scritto, distintamente: «..., sconto *12%*;», «..., sconto *21%*;», e «..., sconto *35%*;», si legga, rispettivamente: «... sconto *11%*;», «... sconto *20%*;», e «... sconto *33%*;».

92A2642

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189